

Raccomandata A.R.

**Al Segretario Generale
della Camera di Commercio di Palermo e Enna
via E. Amari, n. 11**

90139 PALERMO

**Al Responsabile dell'Ufficio Giuridico
del Personale
via E. Amari, n. 11**

90139 PALERMO

**e, p.c. Al Presidente
della Camera di Commercio di Palermo e Enna
via E. Amari, n. 11**

90139 PALERMO

**e, p.c. All'Associazione degli Impiegati in Quiescenza
della Regione Siciliana (A.I.Q.Re.S.)
Via Siracusa, n. 10**

90141 PALERMO

oggetto: Diffida per l'applicazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) di cui all'art. 5 della l.r. n. 11/88 secondo il principio emerso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____

il _____, già dipendente camerale e già in servizio presso la Camera di Commercio di _____, collocato/a in quiescenza con decorrenza _____

PREMESSO

- che la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art 51, comma 3 della legge n. 388/2000 ha sancito che la Retribuzione di anzianità spettante ai pubblici dipendenti del Comparto Ministeri, deve esser maggiorata fino al 31 dicembre 1993;
- che gli impiegati delle Camere di Commercio siciliane sono equiparati, ai fini giuridici, economici, di quiescenza e di previdenza, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, per effetto di quanto espressamente previsto sia nel proprio Statuto che in varie leggi regionali;
- che, anche il legislatore regionale al fine di adeguarsi alla normativa statale ha istituito la RIA, disciplinata dall'art. 5 della L.r. n. 11 del 1988, che costituisce una norma analoga a quella già introdotta in campo statale dalla disposizione di cui all'art. 47 del D.P.R. 8/5/1987, n. 266;
- che, in particolare, l'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 11/88, dispone: *“In assenza dello intervento, entro il 30 giugno 1989, di una nuova disciplina in materia di retribuzione di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al primo comma verrà incrementata, a decorrere dallo scadere del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli aumenti periodici in conformità della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base dei valori tabellari ivi previsti. Ai fini dell'attribuzione del*

predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da speciali disposizioni di legge.”

- che, pertanto, non essendo intervenuta entro il 30/6/1989, una nuova disciplina in materia di retribuzione individuale di anzianità, né in materia di trattamento giuridico – economico dei dipendenti regionali, si deve ritenere che la RIA doveva essere incrementata fino al 31/12/1993;
- che, infatti, le successive disposizioni in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali introdotte dalla l.r. n. 19/91 e dal D.P.R.S. n. 30/1993, che miravano a concludere gli adeguamenti economici relativi al triennio 1988-1990, non hanno introdotto una nuova disciplina;
- che solo successivamente al 31/12/1993 è stato recepito, con Decreto Presidenziale 20/1/1995, n. 11, l'accordo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali relativo al triennio 1994 – 1996, che sostituisce la precedente normativa, regolamentare e contrattuale e introduce un nuovo trattamento retributivo sulla base delle posizioni professionali (livello o fascia funzionale) possedute al 31/12/1993;
- che, pertanto, analogamente a quanto previsto in ambito statale dall'art. 7 del D.L. n. 384 del 1992, deve ritenersi applicabile fino al 31/12/1993 la maggiorazione della RIA prevista dall'art. 5 L.r. n. 11 del 1988;
- che nessun rilievo ha il fatto che l'art. 5 della L.r. n. 19 del 1991 abbia abrogato la tabella O, allegata alla L.r. n. 41 del 1985, che riguardava la progressione economica per classi e aumenti periodici, poiché detta tabella operava solo per determinare l'incremento spettante per maggiorazione della RIA, in attesa dell'emanazione di una nuova disciplina;
- che il parallelismo temporale e normativo, nonché la similitudine delle disposizioni regionali a quelle nazionali sulla RIA inducono a ritenere che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 5 della L.r. n. 11 del 1988 debba essere interpretata nel senso sopra esposto;
- che, infatti, anche in campo statale, così come ritenuto dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 4/2024, la RIA, come già detto, doveva essere maggiorata fino al 31/12/1993, e ciò anche per ragioni di uguaglianza e giustizia del sistema retributivo;

Tutto ciò premesso

DIFFIDA E COSTITUISCE IN MORA

chi in indirizzo e

INTIMA

agli stessi, ognuno per la propria competenza, di estendere il calcolo della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), fino alla data del 31 dicembre 1993, anche sulla base del principio emerso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024, mediante l'attribuzione, allo scadere del biennio successivo al 1° luglio 1990 e quindi dal 1° luglio 1992, fino al 31/12/1993 di un'ulteriore somma, nella misura prevista dal comma 3 dell'art. 5 della l.r. n. 11/1988 corrispondente al valore delle classi o aumenti periodici, maturati a quella data.

Chiede, quindi, la rideterminazione del proprio trattamento retributivo e il pagamento degli emolumenti arretrati spettanti, oltre interessi legali e/o la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.

Chiede, inoltre, che i predetti incrementi economici abbiano naturale riflesso sulla quantificazione del trattamento di quiescenza e di buonuscita, secondo le norme in vigore alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con pagamento di tutte le differenze spettanti, ivi comprese quelle scaturenti dal ricalcolo della perequazione sui nuovi valori attribuiti, sin dalla sua prima decorrenza; il tutto oltre gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.

La presente anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.

_____ lì _____

_____ Firma _____